

COMUNE DI BADIA POLESINE
(Provincia di Rovigo)



REGOLAMENTO COMUNALE
SULL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
NELLE AREE FREQUENTATE DALLA
POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI

Ai sensi del D.G.R. nr. 1082 del 30 luglio 2019

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 36 del 29/12/2020

SOMMARIO

Premessa	3
Art. 1 Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari	3
Art.2 Definizioni	5
Art. 3 Obblighi nella difesa fitosanitaria	8
Art. 4 RegISTRAZIONI e documenti comprovanti l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili	8
Art. 5 Individuazione delle Aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili	9
Art. 6 Gestione prodotti fitosanitari.....	9
Art. 7 Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione.....	9
Art. 8 Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari	10
Art. 9 Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili	10
Art. 10 Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e alle abitazioni della popolazione interessata.	12
Art. 11 Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida in ambiente urbano nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili – DeroGhe	12
Art. 12 Prescrizioni minime aggiuntive per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.....	13
Art. 13 Informazioni preventive e comunicazioni obbligatorie.....	13
Art.14 Modalità di informazione preventiva in caso di uso professionale di prodotti fitosanitari per conto terzi e attività assimilabili (es. manutentori del verde).	14
Art. 15 Modalità di informazione preventiva in caso di uso non professionale di prodotti fitosanitari in aree private ad uso privato (giardini, orti, pavimentazioni, ecc.).....	14
Art. 16 Altri obblighi di informazione.....	14
Art. 17 Indirizzi per l'utilizzo corretto dei PF da parte degli utilizzatori non professionali.....	14
Art. 18 Gestione rimanenze prodotti fitosanitari	15
Art. 19 Sanzioni e azioni di controllo	15
Art. 20 Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio	16
Art. 21 Impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni	16
Art. 22 Entrata in vigore.....	17
Allegato 1: Planimetrie con evidenza delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili; ..	18
Allegato 2 – Cartello tipo per la segnalazione del trattamento nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili	19
Allegato 3 – C Lista dei prodotti fitosanitari utilizzabili nelle aree frequentate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili. DGR n. 1082 del 30 luglio 2019	20

Premessa

Il presente Regolamento, recepisce quanto definito dal Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 – “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “e dalla D.G.R. 1262 del 01 agosto 2016 applicandole nell’ambito del territorio comunale. Con il D.Lgs. 14/08/2012, n. 150, "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari", è stata recepita la Direttiva Comunitaria che prevede per tutti gli Stati membri dell'Unione Europea l'attivazione di una serie di misure al fine di concretizzare i seguenti obiettivi:

- a) ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente;
- b) promuovere l'uso della difesa integrata e di mezzi e tecniche alternative ai prodotti di sintesi chimica;

Inoltre con il D.Lgs. n. 150/2012, di recepimento della direttiva, all'art. 15, si definiscono le misure appropriate per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi in aree specifiche ed, in particolare, tra le varie aree, indica anche quelle utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili come i parchi, i giardini, i campi sportivi e le aree ricreative, i cortili e le aree verdi all'interno dei plessi scolastici, le aree gioco per bambini e le aree adiacenti alle strutture sanitarie.

Con il decreto interministeriale del 22/01/2014, è stato adottato il **Piano di Azione Nazionale** (di seguito **PAN**) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari al fine di dare concreta attuazione alle diverse misure definite dalle direttive Europee.

Il presente Regolamento riporta al suo interno articoli della normativa Regionale e Nazionale, tale documento si propone come strumento integrato per l'utilizzatore di prodotti fitosanitari, sia professionale che hobbistico, al fine di consentire una conoscenza completa della normativa vigente, le eventuali deroghe al divieto di uso di diserbanti dovranno risultare motivate da valutazioni tecniche effettuate da personale esperto in materia.

Art. 1 Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e le prescrizioni riportate in etichetta da ciascun prodotto fitosanitario, chiunque impieghi i prodotti fitosanitari, per scopi produttivi e non, è tenuto a adottare ogni precauzione atta a garantire ed assicurare:
 - a) la tutela della propria incolumità nonché di quella pubblica;
 - b) ad evitare la contaminazione delle aree pubbliche e private;
 - c) ad evitare danni agli animali e alle risorse ambientali.
2. Il presente Regolamento si applica nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, nelle aree adiacenti ad esse, nei giardini ed orti privati e pubblici.
3. Il riferimento normativo principale del presente Regolamento è rappresentato dal Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di cui al Decreto ministeriale 22 gennaio 2014 e nello specifico al paragrafo A.5.5, "Misure per la riduzione e/o eliminazione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi sulle o lungo le strade" il PAN prevede che è necessario:
 - a) *ridurre e/o eliminare, per quanto possibile, l'uso dei prodotti fitosanitari e i rischi connessi al loro utilizzo sulle o lungo le strade, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici e biologici), riducendo per quanto possibile le dosi di impiego dei prodotti fitosanitari ...omissis... I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali ...omissis..., adottano criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente negli affidamenti e nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari nella rete stradale e autostradale, tenendo conto, in particolare, della necessità di: utilizzare il diserbo meccanico e fisico (esempio pirodiserbo) in tutti i casi in cui esso possa sostituire il diserbo chimico. In particolare, occorre sostituire il diserbo chimico con il diserbo meccanico sui cigli e le*

scarpate stradali adiacenti alle aree abitate o comunque normalmente frequentate dalla popolazione...".

Al paragrafo A.5.6, "Misure per la riduzione dell'uso e dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili":

- a) "Ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è necessario ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche e attrezzature, che permettono di ridurre al minimo la dispersione nell'ambiente ...omissis...";

Le suddette aree includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comunque, parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superficie in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclabili, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio.

Al paragrafo A.5.6.1, "Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida":

- a) nelle zone frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, di cui al precedente paragrafo, i trattamenti diserbanti siano vietati e sostituiti con metodi alternativi;
- b) "in caso di deroga non si può ricorrere, comunque, all'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del D.Lgs. n. 65/2003 e successive modificazioni ed integrazioni o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008. Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008";

Il PAN, per quanto riguarda l'attività normativa di settore da parte degli enti locali, nei sopracitati paragrafi A.5.6 e A.5.6.1, stabilisce che le Regioni possono predisporre delle linee di indirizzo relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione, linee di cui i Comuni devono tener conto nei propri specifici provvedimenti;

La Regione Veneto, con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1262 in data 01/08/2016, ha approvato:

- a) gli Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari;
- b) una proposta di Regolamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari;
- c) un Protocollo tecnico per l'uso dei prodotti fitosanitari;

In conformità a quanto previsto dal PAN, il presente regolamento all'art. 5 recepisce la proposta regionale di Regolamento comunale, "Individuazione delle Aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili", che prevede che l'Amministrazione Comunale individui le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, sulla base dell'elenco, non esaustivo, delle categorie indicate dal PAN, oltretutto, in ambito urbano, le aree dove il mezzo chimico è vietato e le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzo non chimico e di una programmazione pluriennale degli interventi;

In applicazione di quanto indicato al paragrafo A.5.6.1 dal PAN, e all'art. 11 della proposta di Regolamento (GR n.1262/2016) della Regione Veneto, **il presente Regolamento ha previsto che il diserbo chimico possa essere effettuato mediante "deroga approvata dal Sindaco e motivata sulla base di valutazioni tecniche effettuate da un Consulente abilitato nell'ambito della difesa fitosanitaria o da personale dipendente dell'Amministrazione comunale di provata esperienza professionale";**

4. Il Regolamento si prefigge l'obiettivo di conciliare la difesa fitosanitaria, con le esigenze di tutela della salute pubblica, di protezione della popolazione esposta al rischio di contaminazione da prodotti fitosanitari e di salvaguardare l'ambiente e le sue risorse.
5. Obiettivo del Regolamento risulta la riduzione delle quantità di prodotti fitosanitari impiegate nell'ambito dell'intero territorio comunale ed in particolare nelle aree frequentate dalla popolazione o

da gruppi vulnerabili. L'Amministrazione Comunale del comune di Badia Polesine a tale scopo, anoterà nel Registro dei Trattamenti con prodotti fitosanitari gli interventi effettuati direttamente, eventualmente integrati dalle informazioni dei soggetti terzi gestori delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Adeguate informazioni sui trattamenti effettuati relativamente alle singole annualità sono disponibili presso gli uffici dell'amministrazione comunale.

6. Le Amministrazioni comunali, sulla base della proposta di Regolamento, che contiene i requisiti minimi sull'applicazione dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree adiacenti ad esse, potranno in ogni caso disporre, nell'ambito della rispettiva autonomia e potestà, l'osservanza di più specifiche e contestualizzate modalità di utilizzo dei prodotti fitosanitari, in relazione a particolari esigenze locali connesse alla tutela del territorio e della salute umana.
7. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento gli interventi eseguiti dall'Autorità sanitaria finalizzati alla tutela della salute pubblica, quali disinfestazione, derattizzazione e simili.
8. L'amministrazione comunale, ove lo ritenga necessario, può avvalersi di un consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi ai sensi dell'art. 3, del D.Lgs n. 150/2012.

Art.2 Definizioni

1. **Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili:** l'insieme di tutte le aree verdi pubbliche o private, collocate in ambiente urbano o extraurbano, destinate alla fruizione o all'utilizzo da parte della collettività. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, devono in ogni caso essere considerate tutte le aree verdi ad uso pubblico e quelle private aperte al pubblico, nonché quelle frequentate da gruppi vulnerabili (anziani, disabili, minori, pazienti ospedalizzati, ecc.), indipendentemente dalla specifica destinazione ed utilizzazione. Sono pertanto da ricomprendersi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le aree a verde "primario" e "secondario" quali parchi gioco per bambini, giardini, parchi di quartiere, parchi urbani, parchi territoriali, boschi urbani, campi sportivi, aree ricreative, orti urbani, il verde ornamentale o ambientale (alberature stradali, aiuole, ecc.), i cortili e le aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, il verde pubblico posto a protezione della viabilità e dei servizi, le aree verdi in prossimità di strutture sanitarie, le zone di interesse storico-artistico, paesaggistico e le loro pertinenze, le aree cimiteriali e le loro aree di servizio, il verde di rispetto di attrezzature ed impianti. Alcune tipologie rientrano anche nel novero delle cd. "aree extra agricole". All'interno della categoria "Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili" si individua la seguente sottocategoria:
 - Siti altamente sensibili: strutture collettive, incluse le loro pertinenze, frequentate in maniera continuativa e prolungata, per l'intero anno o per uno o più periodi dell'anno, da soggetti in età evolutiva (0-17 anni), che costituiscono un sottogruppo di popolazione particolarmente vulnerabili ai possibili effetti sulla salute dei prodotti fitosanitari; a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da ricomprendersi in questa categoria i Servizi educativi per l'infanzia, le Scuole per l'infanzia, le Scuole primarie, le Scuole secondarie di I e II grado, le Comunità educative, riabilitative e terapeutiche per minori, i parchi gioco per bambini, i centri estivi e i centri parrocchiali.
2. **Popolazione interessata:** (D.Lgs n. 150/2012, art. 3, comma I) le persone residenti o domiciliate all'interno e in prossimità delle aree in cui vengono effettuati i trattamenti con prodotti fitosanitari.
3. **Ambiente urbano:** ai fini del presente Regolamento si identifica con l'insieme delle aree edificate con continuità avente carattere urbano per la presenza di tessuti edilizi, manufatti, strade, infrastrutture, servizi, esercizi pubblici, dotazioni ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Ricomprende gli insediamenti a destinazione residenziale, industriale, artigianale, commerciale, direzionale e a servizi, solitamente individuati negli strumenti urbanistici generali come zone territoriali omogenee diverse dalle zone agricole "E" e assimilabili.
4. **Aree di protezione:** tutte le zone confinanti con le aree oggetto di trattamento con prodotti fitosanitari che devono essere preservate dalla contaminazione, quali corsi d'acqua, strade di proprietà pubblica

o di pubblico passaggio e aree ed edifici pubblici e/o privati.

5. **Aree di tutela assoluta (D.Lgs n. 152/2006, art. 94):** le aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni delle acque destinate al consumo umano: esse, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, devono avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, devono essere adeguatamente protette, e devono essere adibite esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
6. **Aree di rispetto (D.Lgs n. 152/2006, art. 94):** le porzioni di territorio circostanti le zone di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso, tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica.
7. **Aree agricole:** i territori non urbanizzati destinati esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla **coltivazione** dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo e l'agricoltura sociale.
8. **Aree extra agricole:** tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali e a tratte **ferroviarie**, le autostazioni, i porti, gli interporti e gli aeroporti, gli spazi per la distribuzione di carburanti, i viali, i bordi stradali, le alberature stradali e autostradali, i parchi, i giardini, i campi sportivi e gli spazi ludici di pubblica frequentazione, le golene e le sponde di canali, di fiumi, di laghi, di corpi idrici in generale, i siti produttivi, commerciali e turistico-ricettivi, gli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, i cimiteri e le zone di interesse archeologico.
9. **Verde urbano:** qualunque ne sia la specifica utilizzazione o la particolare attrezzatura, rappresenta una dotazione obbligatoria (cd. "standard") prevista dal D.M. n. 1444/1968 e dalle leggi urbanistiche regionali, ed è solitamente individuato negli strumenti urbanistici generali come zona territoriale omogenea destinata a servizi di tipo "F" o assimilabile.
10. **Fasce di rispetto:** le aree nelle quali, per motivi di sicurezza o per fini pubblici, gli interventi con PF non sono consentiti, o sono regolamentati al fine di non arrecare pregiudizio al bene che la norma locale, regionale o nazionale intende tutelare.
11. **Deriva:** il movimento del fitofarmaco nell'atmosfera, dall'area trattata verso qualsivoglia sito non bersaglio, nel momento in cui viene operata la distribuzione (Norma ISO 22866).
12. **Gruppo vulnerabile:** in applicazione del Reg. (CE) n. 1107/2009, art. 3 punto 14, si intendono le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, gli anziani, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai prodotti fitosanitari nel lungo periodo.
13. **Prodotto fitosanitario:** come definito dall'art. 3 del D.Lgs. n.150/2012, prodotti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore finale, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi:
 - 1 proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;
 - 2 influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio, nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita;
 - 3 conservare i prodotti vegetali, sempreché la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti;
 - 4 controllare la flora infestante indesiderata o dannosa;
 - 5 distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali.

L'utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per sé o per conto terzi, i PF, deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs n. 150/2012, dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano,

secondo i propri ordinamenti.

14. **Prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali (DM n. 33 del 22.01.2018):** i prodotti, autorizzati a norma del Reg. (CE) 1107/2009 ed in conformità ai requisiti specifici di cui al DM 33/2018, che possono essere acquistati ed utilizzati anche da persone prive dell'abilitazione di cui all'art.9 del D.Lgs. 150/2012. I prodotti fitosanitari per uso non professionale recano in etichetta la dicitura "Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali" e si distinguono in:

- PFnPE – prodotti utilizzati per la difesa fitosanitaria di piante edibili, destinate al consumo alimentare come pianta intera o in parti di essa compresi i frutti, e per il diserbo di specifiche aree all'interno della superficie coltivata; i PFnPE possono essere destinati anche al trattamento di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e al diserbo di specifiche aree all'interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate; detti ulteriori impieghi sono indicati in etichetta;
- PFnPO – prodotti da utilizzare esclusivamente per la difesa fitosanitaria di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e per il diserbo di specifiche aree all'interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate.

Non possono essere utilizzati per trattamenti antiparassitari nei parchi pubblici, nelle alberate stradali e in tutti quegli ambiti che non sono definiti "domestici". In questi casi, infatti, si devono impiegare PF specificamente registrati.

15. **Buona pratica fitosanitaria:** in applicazione del Reg. CE n. 1107/2009, art. 3 punto 18, si intende la pratica mediante la quale sono selezionati, dosati e distribuiti nel tempo i trattamenti che prevedono di prodotti fitosanitari a determinati vegetali o prodotti vegetali, nel rispetto dei loro impieghi autorizzati, in modo da assicurare un'efficacia accettabile con la minima quantità necessaria, prendendo nella debita considerazione le condizioni locali e le possibilità di controllo colturale e biologico.

16. **Utilizzatore professionale:** persona in possesso di apposito certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo che impiega i PF nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo, sia in altri settori.

17. **Utilizzatore non professionale:** la persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività non professionale per il trattamento di piante, sia ornamentali che edibili, non destinate alla commercializzazione come pianta intera o parti di essa.

18. **Distributore:** persona fisica o giuridica in possesso di apposito certificato di abilitazione alla vendita, che immette sul mercato un PF, compresi i rivenditori all'ingrosso e al dettaglio.

19. **Consulente:** persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei PF e sui metodi di difesa alternativi. Il certificato viene rilasciato da AVEPA alle persone in possesso di diploma o laurea in discipline agrarie e forestali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti della Giunta Regionale.

20. **Attrezzatura per l'applicazione dei prodotti fitosanitari:** ogni attrezzatura specificatamente destinata all'applicazione dei PF, compresi gli accessori essenziali per il suo funzionamento efficace, quali ugelli, manometri, filtri, vagli e dispositivi di pulizia dei serbatoi. Le attrezzature usate più frequentemente distribuiscono il prodotto sotto forma di miscela (acqua e PF), e vengono definite "irroratrici". Per tali tipologie di attrezzature è previsto l'obbligo del controllo funzionale periodico. (Decreto 22 gennaio 2014, Comma A.3.3).

21. **Astanti** (Reg. (UE) n. 284/2013): le persone che casualmente si trovano all'interno o nelle immediate vicinanze di un'area in cui è in corso o è appena stata effettuata l'applicazione di un prodotto fitosanitario, ma non allo scopo di lavorare nella zona trattata o con i prodotti utilizzati.

22. **Lavoratori** (Reg. (UE) n. 284/2013): le persone che, nell'ambito delle proprie mansioni, accedono a zone precedentemente trattate con un prodotto fitosanitario, oppure manipolano colture trattate con un prodotto fitosanitario.

23. **Operatori** (Reg. (UE) n. 284/2013): le persone impegnate in attività correlate all'applicazione del

prodotto fitosanitario, quali la preparazione della miscela, il carico e l'applicazione in sé, oppure correlate alla pulizia e alla manutenzione dell'attrezzatura contenente un prodotto fitosanitario; gli operatori possono essere professionisti o non professionisti.

Art. 3 Obblighi nella difesa fitosanitaria

1. È obbligatorio per chiunque segnalare al Settore Fitosanitario regionale, (Regione Veneto – Settore Servizi Fitosanitari – Viale Dell'agricoltura n. 1/A CAP 37060 Buttapietra VR – [PEC-fitosanitari@pec.regione.veneto.it](mailto:pec-fitosanitari@pec.regione.veneto.it)) direttamente o tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata.
2. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.
3. I vegetali o i prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente, ma devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo le procedure individuate dal Settore Fitosanitario regionale, fatte salve le prescrizioni imposte dalla normativa vigente.

Art. 4 RegISTRAZIONI e documenti comprovanti l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. L'utilizzo professionale di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili deve essere riportato nel registro dei trattamenti tenuto dall'utilizzatore professionale che ha acquistato e/o distribuito il prodotto.
2. Se l'utilizzo professionale di cui al comma 1. viene effettuato dalle Amministrazioni pubbliche, deve essere compilato il "Registro web dei trattamenti fitosanitari", disponibile sul sito PIAVE della Regione del Veneto (<http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria>).
3. Il registro dei trattamenti, deve essere conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati, deve essere aggiornato entro il periodo della raccolta e comunque non oltre i trenta giorni dall'esecuzione del trattamento, ancorché sia auspicabile che la registrazione avvenga entro 48 ore dalla sua esecuzione.
4. Il registro dei trattamenti deve contenere le seguenti informazioni:
 - dati anagrafici relativi all'azienda/Ente;
 - elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture con indicazione della data del trattamento;
 - denominazione prodotto fitosanitario utilizzato e quantità impiegata;
 - denominazione della coltura trattata;
 - superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento; in ambito extra-agricolo, se opportuno, potrà essere indicata la denominazione della via o dell'area interessata indicando, dove pertinente, l'estensione anche lineare della superficie trattata;
 - avversità che ha reso necessario il trattamento;
 - ogni ulteriore informazione utile alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.
5. Altre registrazioni e documentazioni previste per gli utilizzatori professionali:
 - la regolazione o taratura, i controlli tecnici periodici e la manutenzione delle attrezzature, ai sensi della normativa vigente, sono da registrare annualmente su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso;
 - la dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva e la riduzione delle fasce di rispetto non trattate deve essere comprovata da idonea documentazione (schede tecniche, manuali d'uso e manutenzione, certificati, ecc.) da conservare presso il centro aziendale.

Art. 5 Individuazione delle Aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. Con provvedimento dell'Amministrazione comunale, di concerto con l'ULSS competente per territorio, sono individuate, ai sensi dell'art. 2 – Definizioni, le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (come definiti all'art. 2, punto 12), i Siti altamente sensibili, le abitazioni e le pertinenze della popolazione interessata (come definita all'art. 2, punto 2). Rimane facoltà dell'Amministrazione comunale individuare altri tipi di aree per cui sono previste specifiche misure e limitazioni all'utilizzo di prodotti fitosanitari.
2. L'Amministrazione Comunale di Badia Polesine individua in ambiente urbano, ai fini della gestione della flora infestante:
 - a) le aree dove **l'utilizzo di prodotti fitosanitari di origine chimica è vietato**;
 - b) aree dove il **l'utilizzo di prodotti fitosanitari di origine chimica possono** essere usati esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi alternativi, di tipo biologico, fisico o meccanico, e mediante una programmazione degli interventi. In ogni caso i metodi e le misure di controllo alternative dovranno rappresentare la scelta prioritaria di trattamento.
3. Le aree individuate ai sensi dei commi 1 e 2 dovranno essere riportate in apposita cartografia 1:5000 con allegato l'elenco delle stesse. La cartografia è oggetto di periodico aggiornamento e di adeguata informazione alla popolazione e alle Amministrazioni confinanti, che devono prendere atto dei vincoli sovracomunali.
4. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia urbanistica, paesaggistica e ambientale per i nuovi impianti e/o reimpianti di vigneti e frutteti il titolare, prima della messa a dimora dell'impianto, deve presentare all'Amministrazione comunale, e alla ULSS competente per territorio, una dichiarazione attestante il rispetto delle prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione, in conformità a quanto prescritto dal Regolamento di Polizia rurale –“Uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili”.
5. Con riferimento a quanto approvato dal Consiglio Tecnico Scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (CTS) (Allegato n.1 al verbale del 5 luglio 2017, “*Lista dei prodotti fitosanitari utilizzabili nelle aree frequentate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili in conformità alle disposizioni del PAN di cui ai punti A.5.6.1 e A.5.6.2*”), la UO Fitosanitario mantiene costantemente aggiornata sul sito del Portale PIAVE e sulla propria pagina ufficiale web regionale la lista dei prodotti fitosanitari che si possono utilizzare nelle zone frequentate dalla popolazione.

Art. 6 Gestione prodotti fitosanitari

1. Per l'acquisto, il trasporto, la manipolazione degli imballaggi, la gestione delle confezioni e il deposito per lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari si dovrà fare riferimento alla normativa vigente.

Art. 7 Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione

1. Al fine di ridurre i rischi per la salute umana e per l'ambiente, è necessario attenersi a quanto segue:
 - a. verificare, prima dell'inizio dei trattamenti, che l'attrezzatura sia perfettamente funzionante e non presenti perdite;
 - b. preparare la miscela con modalità tali da non causare rischi per la salute dell'operatore e per l'ambiente;
 - c. non lasciare incustodite le miscele di prodotti fitosanitari pronte per l'uso e le attrezzature, tenerle fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali;
 - d. in caso di captazione di acqua da corpi idrici il riempimento dell'irroratrice può essere effettuato esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es. valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di

- stoccaggio dell'acqua);
- e. risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di prodotti fitosanitari vuoti ed i relativi tappi, aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoiatrice da distribuire. Gestire, successivamente, i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente normativa sui rifiuti;
 - f. durante le operazioni di preparazione della miscela, riempimento dell'irroratrice e risciacquo dei contenitori utilizzare tutti i DPI prescritti.

Art. 8 Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari

1. I prodotti fitosanitari devono essere impiegati osservando scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta e sulla scheda di sicurezza, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti.
2. Il presente Regolamento si applica nel rispetto degli *"Indirizzi per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari"* approvati dalla Regione Veneto e di tutta la normativa specifica di settore.
3. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è obbligatorio effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano strade, edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, aree ricreative e altre coltivazioni di terzi.
4. È fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:
 - a. di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone estranee od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
 - b. di utilizzare ugelli appropriati (antideriva o a fessura piuttosto che a cono), al fine di ridurre la frazione di gocce di piccole dimensioni e di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio; di adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e di regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione;
 - c. di adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscela lungo le strade;
 - d. di non eseguire il trattamento in condizioni di vento e con modalità tali – avuto riguardo al tipo di attrezzatura utilizzata – da provocare una deriva, con conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate.
5. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti o nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto, comunicando agli interessati il nome della sostanza attiva impiegata, nonché la classe di pericolo ed i tempi di carenza/rientro del prodotto impiegato.

Art. 9 Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. Nelle aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, individuate ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2 del Regolamento, le misure di controllo alternative ai prodotti chimici dovranno rappresentare la scelta prioritaria.
2. Solo in caso di deroga approvata dal Sindaco e motivata sulla base di valutazioni tecniche effettuate da un consulente abilitato nell'ambito della difesa fitosanitaria o da personale dipendente dell'Amministrazione comunale di provata esperienza professionale, può essere consentito l'impiego di prodotti fitosanitari che:
 - a) recano in etichetta l'indicazione d'uso in aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, ad es. prodotti autorizzati per parchi, giardini, campi sportivi, tappeto erboso ad uso ornamentale, ecc., e prodotti autorizzati per l'impiego in aree ed opere civili, fatte salve eventuali limitazioni d'uso previste in etichetta. L'utilizzo dei coadiuvanti è consentito solo se previsto nell'etichetta del prodotto

fitosanitario;

- b) in ogni caso i suddetti prodotti fitosanitari e coadiuvanti non devono riportare le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui Reg. CE n. 1272/2008:

Frases H	Descrizione della Frase H	Frases H	Descrizione della Frase H
H300	Letale se ingerito	H340	Può provocare alterazioni genetiche
H301	Tossico se ingerito	H341	Sospettato di provocare alterazioni genetiche
H302	Nocivo se ingerito	H350	Può provocare il cancro
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.	H351	Sospettato di provocare il cancro
H310	Letale a contatto con la pelle	H360	Può nuocere alla fertilità o al feto.
H311	Tossico per contatto con la pelle	H360d	Può nuocere al feto
H312	Nocivo per contatto con la pelle	H360f	Sospettato di nuocere alla fertilità
H315	Provoca irritazione cutanea	H361	Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea	H361d	Sospettato di nuocere al feto
H318	Provoca gravi lesioni oculari	H361f	Sospettato di nuocere alla fertilità
H319	Provoca grave irritazione oculare	H362	Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno
H330	Letale se inalato	H370	Provoca danni agli organi
H331	Tossico se inalato	H371	Può provocare danni agli organi
H332	Nocivo se inalato	H372	Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta
H334	Può provocare sintomi allergici o asmatici se inalato	H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H335	Può irritare le vie respiratorie		

Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embrionico, sensibilizzanti, ai sensi del medesimo regolamento;

- c) per i trattamenti mediante endoterapia ferma restando l'esclusione delle sostanze che soddisfino i requisiti sopra indicati, è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari che riportano le indicazioni di pericolo di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (H302, H315, H319), espressamente autorizzati per la somministrazione endoterapica;
- d) sono a base di feromoni in dispenser e in trappola, collocati ad altezze non accessibili alla popolazione, in particolare ai bambini. In tal caso non è necessario rispettare l'intervallo di tempo di 48 ore per il rientro della popolazione nell'area, fatte salve indicazioni specifiche in etichetta, mentre è fatto obbligo di apporre adeguati cartelli informativi fino alla rimozione del dispenser o delle trappole.
3. Nelle aree frequentate o accessibili ai bambini non è consentito l'uso di prodotti in polvere o in granuli per trattamenti a secco o da spargere sul terreno, indipendentemente dalla loro composizione o

classificazione ed etichettatura di pericolo.

4. Nelle aree cimiteriali, archeologiche, monumentali o aree di interesse storico-artistico e relative pertinenze è consentito l'uso di prodotti che recano in etichetta la frase EUH 208(29) o classificati irritanti per la pelle con indicazione di pericolo H315, per trattamenti localizzati e ad esclusione delle piante ad alto fusto.
5. E' fatto obbligo di informare la popolazione attraverso cartelli adeguati e di immediata visibilità, in cui siano indicati il prodotto fitosanitario utilizzato, la data del trattamento, la sua finalità (es. diserbo, trattamento insetticida,..) e la durata del divieto di accesso all'area trattata. Nel caso in cui l'etichetta del prodotto fitosanitario non riporti indicazioni circa il tempo di rientro per la popolazione, l'intervallo del tempo di rientro non potrà essere inferiore a 48 ore dalla fine del trattamento, salvo diversa disposizione dell'Autorità locale competente.
6. Nelle aree frequentate dalla popolazione, si dovrà evitare l'accesso per la durata del tempo di rientro, provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse. I trattamenti fitosanitari dovranno essere eseguiti durante l'orario di chiusura dell'area frequentata dalla popolazione, ed in ogni caso nell'orario di minore esposizione della popolazione, compresi i residenti.
7. Sulle alberature stradali è vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi che risultino tossici per gli insetti impollinatori durante la fase fenologica della fioritura, dalla schiusa dei petali alla completa caduta degli stessi e, comunque, con PF che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione "pericoloso per le api".
8. Negli orti urbani comunali possono essere utilizzati esclusivamente PF autorizzati per l'agricoltura biologica. Inoltre, è fatto divieto alle Amministrazioni comunali di assegnare direttamente o tramite soggetti terzi, la gestione di orti urbani a cittadini o soggetti collettivi senza previa formazione tecnica agli assegnatari sui divieti del Regolamento.
9. Negli orti e giardini privati si utilizzano prioritariamente PF destinati agli utilizzatori non professionali o, in subordine, i PF autorizzati per l'agricoltura biologica. A tal fine le Amministrazioni comunali favoriscono azioni informative sull'utilizzo dei mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici) all'uso dei PF.

Art. 10 Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e alle abitazioni della popolazione interessata.

1. Nelle aree agricole ed extra agricole, individuate dalle Amministrazioni comunali, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili oppure adiacenti alle abitazioni della popolazione interessata (e loro pertinenze quali vialetti, orti, giardini familiari), è vietato l'uso dei prodotti fitosanitari come indicato all'art. 10 dell'ALLEGATO B della DGR n. 1082 del 30 luglio 2019.

Art. 11 Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida in ambiente urbano nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili – Deroghe

1. In ambiente urbano, nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi.
2. Solo in caso di deroga approvata dal Sindaco e motivata sulla base di valutazioni tecniche effettuate da un Consulente abilitato esperto nell'ambito della difesa fitosanitaria o da personale dipendente dell'Amministrazione comunale di comprovata esperienza professionale ed abilitato all'acquisto ed all'impiego di prodotti fitosanitari, può essere effettuato il diserbo chimico, con l'utilizzo dei prodotti indicati nella "Lista dei prodotti fitosanitari utilizzabili nelle aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili come da DGR n. 1082 del 30 luglio 2019. ALLEGATO 3.
3. In ogni caso, non si può ricorrere all'uso di prodotti fitosanitari riportati all'art. 9 dell'Allegato B del

Art. 12 Prescrizioni minime aggiuntive per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. Nelle aree agricole ed extra agricole, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie) individuate dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento ed identificate dalle planimetrie in allegato, è vietato l'utilizzo, a distanze inferiori a 30 metri dalle predette aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, di prodotti fitosanitari riportati all'art. 11 dell'Allegato B del DGR n. 1082 del 30 luglio 2019.

Art. 13 Informazioni preventive e comunicazioni obbligatorie.

1. L'informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai PF è prevista nei seguenti casi:
 - a. in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone estranee (sentieri, percorsi, ecc.) inserendo l'apposita segnalazione in corrispondenza dei punti di accesso.
 - b. quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'art. 9, comma 1, lettera g), punto 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012.
 - c. è inoltre fatto obbligo di avvisare i vicini confinanti prima del trattamento, quando abbiano chiesto di essere informati, con le modalità concordate tra le parti.
2. Qualora il trattamento con PF venga eseguito nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (parchi o giardini pubblici, alberature stradali, ecc.), durante tale fase e per il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta all'ingresso delle aree trattate, nei casi in cui le stesse siano accessibili a persone esterne, opportuna segnaletica (ALLEGATO 2) indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate. Il cartello recante la dicitura "ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI" deve altresì contenere:
 - i dati relativi alla sostanza attiva utilizzata e le finalità del trattamento;
 - la data del trattamento;
 - la durata del divieto di accesso all'area trattata.
3. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei PF utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.
4. E' fatto obbligo anche da parte degli utilizzatori non professionali di dare adeguata informazione dei trattamenti effettuati (es. siepe, orto) in modo da evitare rischi per la salute.
5. Nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle zone frequentate dalla popolazione l'utilizzatore professionale deve posizionare un cartello (ALLEGATO 2) comprendenti le indicazioni riportate al comma 2 del presente articolo. Qualora i trattamenti vengano effettuati negli orari di apertura e di presenza dell'utenza almeno 24 ore prima dell'inizio dei trattamenti deve essere informato il Responsabile dell'Area sensibile con le modalità concordate con le parti.

Art.14 Modalità di informazione preventiva in caso di uso professionale di prodotti fitosanitari per conto terzi e attività assimilabili (es. manutentori del verde).

1. L'utilizzatore professionale è tenuto ad informare preventivamente il responsabile dell'azienda agricola, dell'Ente o, comunque, dell'area presso cui effettua il trattamento, in merito alle implicazioni sanitarie e ambientali derivanti dalla distribuzione dei prodotti fitosanitari.
2. L'informazione deve riguardare, in particolare:
 - il rispetto degli intervalli di sicurezza e di rientro;
 - il rispetto di eventuali misure di mitigazione del rischio per l'ambiente prescritte in etichetta (es. fasce di rispetto);
 - L'eventuale necessità di segnalare l'esecuzione del trattamento alle persone esposte ad un rischio derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate.

Art. 15 Modalità di informazione preventiva in caso di uso non professionale di prodotti fitosanitari in aree private ad uso privato (giardini, orti, pavimentazioni, ecc.).

1. L'utilizzatore non professionale deve dare adeguata informazione dei trattamenti effettuati in prossimità di aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili tramite l'esposizione di cartelli indicanti, almeno, le informazioni relative a data e ora di inizio del trattamento e di fine del divieto di accesso; indicazione dell'area interessata dal trattamento e del prodotto fitosanitario e sostanza attiva utilizzati.
2. Nel caso di trattamenti effettuati in prossimità di aree ad esclusivo uso privato i confinanti possono essere informati con avvisi verbali in merito alle informazioni di cui al precedente comma.
3. Nel caso di trattamenti effettuati in prossimità di Siti altamente sensibili, almeno 24 ore prima dell'inizio del trattamento deve essere informato il responsabile della struttura interessata con le modalità preventivamente concordate tra le parti e nel rispetto dei contenuti previsti al precedente comma 1.

Art. 16 Altri obblighi di informazione

1. Qualora si verificasse un'immissione accidentale di prodotti fitosanitari al di fuori dell'area o della coltura trattata, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto, comunicando agli interessati (responsabile dell'area contaminata, persone potenzialmente esposte) la sostanza attiva e il prodotto fitosanitario utilizzati, la classificazione di pericolosità, il tempo di carenza (o intervallo di sicurezza) e il tempo di rientro. Se necessario, devono essere adottate le "*Misure in caso di rilascio accidentale*" riportate alla Sezione 6 della SDS (Scheda di sicurezza) dei prodotti fitosanitari utilizzati.
2. Le aziende agricole, al fine di tutelare le proprie produzioni, con particolare riguardo a quelle ottenute con il metodo biologico, possono richiedere alle aziende confinanti di essere informate circa gli interventi fitosanitari e le relative sostanze attive impiegate. Le informazioni dovranno essere fornite con le medesime modalità con cui è pervenuta la richiesta, tenendone adeguata registrazione (data, azienda agricola richiedente, informazioni fornite, ecc.).
3. Ai sensi dell'art. 67 del Reg. (CE) n. 1107/2009 i residenti possono chiedere di accedere alle informazioni contenute nei registri dei trattamenti rivolgendosi all'Autorità competente.
4. L'Amministrazione comunale pubblica sul proprio sito web le informazioni riguardanti la cartografia di cui all'art. 5 del presente Regolamento, e le misure di controllo alternative ai prodotti chimici adottate.

Art. 17 Indirizzi per l'utilizzo corretto dei PF da parte degli utilizzatori non professionali

1. Fermi restando gli indirizzi generali per il corretto impiego dei PF, gli utilizzatori non professionali

devono applicare almeno le seguenti misure:

- a. il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere:
 - chiuso e ad uso esclusivo; non possono esservi stoccati altri prodotti (alimenti, mangimi, ecc.) o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari;
 - sempre custodito mentre è aperto;
 - dotato di sistemi di contenimento per poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente.
- b. i prodotti fitosanitari devono essere stoccati e trasportati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili;
- c. prima dell'inizio dei trattamenti verificare che l'attrezzatura sia perfettamente funzionante e non presenti perdite;
- d. preparare la miscela fitoiatrica con modalità tali da non causare rischi per la salute dell'utilizzatore e per l'ambiente;
- e. i prodotti fitosanitari, le miscele di prodotti fitosanitari pronte per l'uso e le relative attrezzature non devono essere lasciati incustoditi e devono essere tenuti fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali;
- f. risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di prodotti fitosanitari vuoti ed i relativi tappi, aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoiatrica da distribuire; gestire, successivamente, i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente normativa sui rifiuti;
- g. durante le operazioni di preparazione della miscela, riempimento dell'irroratrice e risciacquo dei contenitori utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti in etichetta;
- h. in caso di danneggiamento delle confezioni di prodotti fitosanitari, queste devono essere sistemate, unitamente alle eventuali perdite, in appositi contenitori con chiusura ermetica e identificati con un'etichetta recante il nome del prodotto per il successivo smaltimento;
- i. non riutilizzare gli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari;
- j. evitare di avere miscela fitoiatrica residua al termine del trattamento;
- k. i rifiuti, quali ad esempio i prodotti fitosanitari revocati o scaduti, gli imballaggi vuoti, la miscela fitoiatrica residua non riutilizzata, i materiali contaminati da prodotti fitosanitari, devono essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Art. 18 Gestione rimanenze prodotti fitosanitari

1. Per il recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua, per la pulizia dell'irroratrice e per il recupero o smaltimento delle rimanenze dei prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi, si fa riferimento alle corrette procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 19 Sanzioni e azioni di controllo

1. Le violazioni delle norme sul corretto acquisto, utilizzo e detenzione dei prodotti fitosanitari sono sanzionate secondo le disposizioni legislative e normative che regolamentano la materia.
2. Qualora l'utilizzo di prodotti fitosanitari risulti essere lesivo dell'incolumità o del rispetto ambientale deve essere segnalato alle autorità (Sindaco, Aziende, ULSS, etc..) competenti per territorio per i necessari provvedimenti.
3. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora il fatto non costituisca reato le violazioni alle norme del presente Regolamento, secondo quanto disposto dalla DGR n. 1133/2017, sono accertate da:
 - il Servizio regionale di vigilanza di cui alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "*Collegato alla legge di stabilità regionale 2017*";
 - le ULSS competenti per territorio;

- l'AVEPA nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
4. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni, così come per le contestazioni avverso le sanzioni comminate si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dalla normativa vigente. In particolare la DGR n. 1133/2017, all'Allegato A, ha approvato il modello di verbale di accertamento e contestazione da utilizzare in Sede di controllo, nonché le seguenti modalità da attivare per la trasmissione del verbale di accertamento, contestazione e notifica:
- venga trasmesso al Sindaco competente per territorio copia del verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo;
 - entro 30 giorni dalla data di contestazione e notificazione il trasgressore possa presentare scritti difensivi o chiede di essere sentito dal Sindaco stesso;
 - il Sindaco, valutate le motivazioni difensive, ha facoltà di inviare ordinanza relativa all'ingiunzione o all'archiviazione in base all'art. 18 della Legge 689/1981;
 - venga trasmesso all'Ufficio accertatore il riscontro del versamento o dell'ordinanza del Sindaco;
 - qualora l'Ufficio accertatore non riceva comunicazione di avvenuto pagamento, trascorsi 60 giorni dalla notifica, lo stesso Ufficio provvederà ad inviare rapporto scritto al Sindaco, in base all'art. 17 della Legge 689/1981;
 - il Sindaco, ricevuto il rapporto, dovrà emettere ordinanza di pagamento della sanzione; venga dato annualmente (entro 31 dicembre) riscontro alla Regione Veneto – Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, – mediante una relazione dettagliata sulle attività di controllo svolte e sulle sanzioni emesse, così come stabilito al punto 5) del deliberato della DGR n. 1133/2017.
5. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato oppure non sia sanzionato da altre norme specifiche e fatto salvo quanto previsto dalla Legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i., sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 24 del D.Lgs n.150/2012 così come esplicitate nell'Allegato A.
6. I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS predispongono azioni di controllo sulla corretta applicazione degli Indirizzi per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari sul regolare trattamento delle aree verdi.

Art. 20 Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione, a chi non adempie alle prescrizioni del presente Regolamento può essere ordinata la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno, con ordinanza emessa dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio competente.
2. Se la messa in pristino o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno non vengono effettuate dall'inadempiente, l'Amministrazione può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi a carico dell'inadempiente, fatta comunque salva la comunicazione all'Autorità Giudiziaria qualora l'intimazione sia stata emessa a seguito pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere d'urgenza (Art. 650 del Codice Penale).

Art. 21 Impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni

1. Le somme riscosse dai Comuni a corresponsione delle irrogazioni di sanzioni riguardo a violazioni della disciplina di tutela della popolazione e dei Gruppi vulnerabili di cui al presente Regolamento, e quindi trattenute nella misura di 1/3 degli importi introitati ai sensi dell'art. 8, comma 2 e 3, L.R. n. 23,

del 16 agosto 2007, sono destinate prioritariamente alla realizzazione di progetti per il recupero di aree verdi e per risanare l'ambiente.

Art. 22 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di quest'Ente.
2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate.
3. Il presente Regolamento può essere soggetto a revisione e aggiornamento annuale e per quanto non previsto dallo stesso si rinvia alle norme vigenti in materia.
4. Il Presente Regolamento perde efficacia in tutto o in parte qualora siano emanate norme in contrasto o incompatibili con le disposizioni del medesimo.

Allegato 1: Planimetrie con evidenza delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;

Allegato 2 – Cartello tipo per la segnalazione del trattamento nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

(Il cartello a sfondo giallo, con scritte di colore nero di dimensioni non inferiori di formato A4).



TRATTAMENTO FITOSANITARIO MEDIANTE L'IMPIEGO DI:

FINALITA' DEL TRATTAMENTO FITOSANITARIO:

DATA E ORA DEL TRATTAMENTO:

DIVIETO DI ACCESSO FINO ALLE ORE..... DEL GIORNO.....

Allegato 3 – C Lista dei prodotti fitosanitari utilizzabili nelle aree frequentate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili. DGR n. 1082 del 30 luglio 2019

La presente lista viene predisposta e pubblicata in applicazione della **DGR n. 1082 del 30 luglio 2019**, che ha per oggetto: **“Approvazione dei nuovi indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari”**.

Si richiama in particolare l'**allegato B**, art. 5: **“Individuazione delle Aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili”** per le seguenti parti:

1. *Con provvedimento dell'Amministrazione comunale, di concerto con l'ULSS competente per territorio, sono individuate, le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili ...*
2. *L'Amministrazione comunale, individua in ambiente urbano ai fini della gestione del verde:*
 - a. *le aree dove l'utilizzo di prodotti fitosanitari di origine chimica è vietato;*
 - b. *le aree dove i prodotti fitosanitari di origine chimica possono essere usati esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi alternativi ...*

e l'art. 9: **“Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili”**, che riporta:

1. *Nelle aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, individuate ai sensi dell'art. 5, ... le misure di controllo alternative ai prodotti chimici dovranno rappresentare la scelta prioritaria.*
2. *Solo in caso di deroga approvata dal Sindaco e motivata sulla base di valutazioni tecniche effettuate da un consulente abilitato nell'ambito della difesa fitosanitaria o da personali dipendenti dell'Amministrazione comunale di provata esperienza professionale, può essere consentito l'impiego di prodotti fitosanitari ...*

L'articolo 9 precisa inoltre che i prodotti fitosanitari impiegabili devono essere autorizzati dal Ministero della Salute per l'uso in aree frequentate dalla popolazione e non devono avere determinate indicazioni di pericolo.

L'elenco che segue è stato predisposto, a partire dai prodotti attualmente autorizzati, sulla base delle indicazioni riportate nel citato articolo 9, **allo scopo di permettere, da parte della autorità comunali competenti, una più facile individuazione dei prodotti disponibili**, in caso di deroga all'impiego di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione

La lista è da considerare indicativa, poiché suscettibile di aggiornamenti a seguito di modifiche delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari o in base alla disponibilità di nuovi prodotti.

Chi utilizza i prodotti fitosanitari deve essere in possesso di apposito certificato di abilitazione ed è tenuto a verificare l'etichetta aggiornata.

Le etichette aggiornate sono disponibili nella *Banca dati dei prodotti fitosanitari* del Ministero della Salute http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet

I prodotti fitosanitari utilizzabili – a seguito di deroga - sono raggruppati in:

- a) ERBICIDI
- b) PRODOTTI A BASE DI MICRORGANISMI
- c) PRODOTTI A BASE DI SPINOSAD
- d) PRODOTTI A BASE DI FEROMONI

a) ERBICIDI

Acido Pelargonico

Prodotto fitosanitario	N. reg.	Impieghi	Annotazioni
FINALSAN ERBICIDA PROF. PRONTO USO	12460	Viali alberati, bordi stradali, aree civili	Prodotto pronto all'uso, in piccole taglie
FINALSAN PLUS	13218	Aree ed opere civili	Miscela di Acido pelargonico e Idrazide maleica
FINALSAN PLUS RTU	13217	Aree ed opere civili	Prodotto pronto all'uso, in piccole taglie. Miscela di Acido pelargonico e Idrazide maleica

Flazasulfuron

Prodotto fitosanitario	N. reg.	Impieghi
CHIKARA 25 WG	10929	Aree ed opere civili: ruderi storici, cimiteri, piazzali, banchine stradali, aree urbane non coltivate
KATANA	14682	Aree ed opere civili: ruderi storici, cimiteri, piazzali, banchine stradali, aree urbane non coltivate
JOGG	16785	Aree ed opere civili: ruderi storici, cimiteri, piazzali, banchine stradali, aree urbane non coltivate
MATSUDA	16474	Aree non coltivate (strade, autostrade, aree industriali, opere civili – ruderi storici, cimiteri, piazzali e banchine stradali, aree urbane non coltivate

Glifosate

NOTA: Ai sensi del decreto del Ministero della salute del 9 agosto 2016 e della nota del Ministero della Salute prot. n. 14132 del 7 aprile 2017, i prodotti contenenti la sostanza attiva glifosate, da sola o in associazione, non possono essere impiegati nelle seguenti aree: parchi, giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie - vedi anche D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, art. 15 comma 2. a).

I prodotti riportati nella tabella sottostante, fatte salve ulteriori specifiche indicazioni in etichetta relative al campo di impiego, e tenuto conto delle disposizioni della DGR n. 1082 del 30 luglio 2019 Allegato A, par. XV, punto 5 – Allegato B, art. 5 punto 5, possono essere utilizzati nelle rimanenti aree, quali, ad esempio, aree archeologiche, aree cimiteriali e loro aree di servizio, banchine stradali, parcheggi.

Prodotto fitosanitario	N. reg.	Prodotto fitosanitario	N. reg.
ALSECA 480	17044	KLARO ULTRA	10456
ALSECA TF	17045	LOGRADO PLUS	16917
BARCLAY G. BIOGRADE 360	14838	MASTIFF ULTRA	10509
BENSEC TF	16961	NETGROUND GREEN	17004
BUGGY G	16916	PANTOX 360 SUPER	16833
BUGGY TF	11854	PANTOX MAX	16255

CLINIC ST	16787	RASIKAL PRO	14760
CREDIT 540 *	16064	RESOLVA WEEDKILLER	15757
FANDANGO 360	9318	ROSATE 360 TF	16991
FANDANGO 360 TF	16830	ROUNDUP BIOFLOW	8382
GLIFENE BIOGRADE	16831	ROUNDUP PLATINUM *	14737
GLIFENE HP	8656	ROUNDUP RTU	8565
GLIFENE PLUS	8910	ROUNDUP ULTRAMAX *	15838
GLIFOCEM	17009	SECCHERBA RESPECT	9380
GLIFOSAR FLASH	14837	SHAMAL MK PLUS CL	15405
GLIPHOGAN TOP CL	15096	SILGLIF CL PLUS	16387
GLISTER STAR	16867	SILGLIF ST	16794
GLYFOS DAKAR	12972	TAIFUN MK CL	15401
GIYFOS PRO	11494	TOUCHDOWN	7919
GLYFOS ULTRA	10209	TOUCHDOWN HOBBY	13801
HOPPER 480	14969	TRUSTEE 450	14947
HOPPER GREEN	11917		

* Rientro 24 ore per animali, 3 – 6 ore persone (altri prodotti tempo di rientro non indicato).

Glifosate + Acido Pelargonico

Prodotto fitosanitario	N. reg.	Impieghi	Annotazioni
ROUNDUP RAPIDO	14885	Aree verdi, vialetti pedonali, aree pavimentate, ad esclusione di quelle vietate	Prodotto pronto all'uso

b) PRODOTTI A BASE DI MICRORGANISMI

I diversi formulati che seguono e che contengono la specifica frase per i microrganismi 'I microrganismi possono provocare reazioni allergiche' possono essere utilizzati in quanto la frase non deriva da previsione relativa alla classificazione ma soltanto da una previsione relativa all'etichettatura, specifica in generale per tutti i prodotti a base di microrganismi. Questa interpretazione è stata valutata e condivisa nella riunione del Consiglio Tecnico Scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - verbale del 5 luglio 2017 -.

Bacillus thuringensis - sub. Kurstaki

Prodotto fitosanitario	N. reg.	Impieghi
ASTREL WDG	16569	Tappeti erbosi (lepidotteri defogliatori)
BACTOSPEINE 32WG	14573	Tappeti erbosi (lepidotteri defogliatori)
BIOBIT DF	13061	Tappeti erbosi (lepidotteri defogliatori)
BTK 32 WG	14660	Tappeti erbosi (lepidotteri defogliatori)
DIPEL DF	13062	Tappeti erbosi (lepidotteri defogliatori)
KRISTAL 32 WG	9679	Tappeti erbosi (lepidotteri defogliatori)
PRIMIAL WG	9655	Tappeti erbosi (lepidotteri defogliatori)
SEQURA WG	9531	Tappeti erbosi (lepidotteri defogliatori)

Trichoderma spp.

Prodotto fitosanitario	N. reg.	Impieghi	Composizione
BIOTEN	14263	Prati ornamentali, Tappeti erbosi, impianti sportivi	Trichoderma asperellum + Trichoderma gamsii
TRIANUM-G	12378	Tappeti erbosi	Trichoderma harzianum
TRIANUM-P	14061	Tappeti erbosi	Trichoderma harzianum

c) PRODOTTI A BASE DI SPINOSAD

Nelle aree cimiteriali, archeologiche, monumentali o aree di interesse storico-artistico e relative pertinenze è consentito l'uso di prodotti che recano in etichetta la frase EUH 208 (Contiene – nome sostanza -. Può provocare una reazione allergica) per trattamenti localizzati e ad esclusione delle piante ad alto fusto (DGR 1082, articolo 9, comma 4).

Prodotto fitosanitario	N. reg.	Impieghi
CONSERVE	11694	Tappeto erboso ad uso ornamentale e sportivo - nottue
LASER	11693	
SUCCESS	12020	
TRACER 120	15834	

d) PRODOTTI A BASE DI FEROMONI

E' ammesso l'uso di prodotti a base di feromoni in dispenser e in trappola, collocati ad altezze non accessibili alla popolazione, in particolare ai bambini.

In questo caso non è necessario rispettare l'intervallo di tempo di 48 ore per il rientro della popolazione nell'area interessata all'applicazione, fatte salve indicazioni specifiche in etichetta.

E' fatto obbligo di apporre adeguati cartelli informativi fino alla rimozione del dispenser o delle trappole (DGR 1082, articolo 9, comma 2, lettera d).


Regione del Veneto - U.O. Fitosanitario
Revisione 1 - Aggiornata al 23 ottobre 2019

LEGENDA

- AREE A**
AREE DOVE IL DISERBO CHIMICO È VIETATO
RIF. ART. 5 DEL REGOLAMENTO:
- AREE PER L'ISTRUZIONE (asili nidi, scuole materne, elementari medie, superiori)
 - AREA PER ATTREZZATURE COLLETTIVE (chiese, centri religiosi, case per anziani, aree ospedaliere, polizia stradale e carabinieri, aree ricreative, aree riservate ai cani)
 - VERDE PUBBLICO (Giardini parchi pubblici e di quartiere)
 - VERDE SPORTIVO (Impianti sportivi)

- AREE B**
AREE DOVE L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI DI ORIGINE CHIMICA È CONSENTITA ALL'INTERNO DI UN APPROCCIO INTEGRATO CON MEZZI ALTERNATIVI
RIF. ART. 5 DEL REGOLAMENTO:
- AREE PAVIMENTATE DELLE PIAZZE DESTINATE A PARCHEGGI
 - AREE E PISTE CICLOPEDONALI
 - AREE MONUMENTALI CON FREQUENTAZIONE SALTUARIA DELLA POPOLAZIONE

- AREE C**
AREE DOVE L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI DI ORIGINE CHIMICA È CONSENTITA ALL'INTERNO DI UN APPROCCIO INTEGRATO CON MEZZI ALTERNATIVI
RIF. ART. 5 DEL REGOLAMENTO:
- CIGLI STRADALI
 - AREE SPARTI TRAFFICO - AIUOLE
 - SPARTITRAFFICO
 - AREE CIMITERIALI-LIMITI-
 - VERDE STRADALE E SUE PERTINENZE
 - AREE ARCHEOLOGICHE





PLANIMETRIA ALLEGATA AL
REGOLAMENTO COMUNALE
SULL'USO DEI PRODOTTI
FITOSANITARI NELLE AREE
FREQUENTATE DALLA
POPOLAZIONE O DA GRUPPI
VULNERABILI

TAV. N. 02 FRAZIONE VILLA D'ADIGE

Scala 1:2.000

planimetria allegata al regolamento approvato da C.C.n.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
Arch. Ivan Stocchi

LEGENDA

AREE A

AREE DOVE IL DISERBO CHIMICO E'
VIETATO
RIF. ART. 5 DEL REGOLAMENTO:




AREE PER L'ISTRUZIONE
(asili nidi, scuole materne, elementari medie,
superiori)



AREA PER ATTREZZATURE COLLETTIVE
(chiese, centri religiosi, case per anziani, aree
ospedaliere, polizia stradale e carabinieri, aree
ricreative, aree riservate ai cani)




VERDE PUBBLICO ESISTENTE E DI
PROGETTO (Giardino parchi pubblici e di
quartiere)



VERDE SPORTIVO ESISTENTE E DI
PROGETTO (impianti sportivi)

AREE B

AREE DOVE L'UTILIZZO DI PRODOTTI
FITOSANITARI DI ORIGINE CHIMICA E'
CONSENTITA ALL'INTERNO DI UN
APPROCCIO INTEGRATO CON MEZZI
ALTERNATIVI
RIF. ART. 5 DEL REGOLAMENTO:



AREE PAVIMENTATE DELLE PIAZZE
DESTINATE A PARCHEGGI



AREE E PISTE CICLOPEDONALI

AREE MONUMENTALI CON
FREQUENTAZIONE SALTUARIA DELLA
POPOLAZIONE

AREE C

AREE DOVE L'UTILIZZO DI PRODOTTI
FITOSANITARI DI ORIGINE CHIMICA E'
CONSENTITA ALL'INTERNO DI UN
APPROCCIO INTEGRATO CON MEZZI
ALTERNATIVI
RIF. ART. 5 DEL REGOLAMENTO:



CIGLI STRADALI



AREE SPARTI TRAFFICO - AIUOLE




SPARTITRAFFICO



AREE CIMITERIALI-LIMITI-

VERDE STRADALE E SUE PERTINENZE

AREE ARCHEOLOGICHE





PLANIMETRIA ALLEGATA AL
 REGOLAMENTO COMUNALE
 SULL'USO DEI PRODOTTI
 FITOSANITARI NELLE AREE
 FREQUENTATE DALLA
 POPOLAZIONE O DA GRUPPI
 VULNERABILI

TAV. N. 04 FRAZIONE SALVATERRA

Scala 1:2.000


planimetria allegata al regolamento approvato da C.C.n.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
 Arch. Ivan Stocchi

LEGENDA

AREE A

AREE DOVE IL DISERBO CHIMICO E'
 VIETATO
 RIF. ART. 5 DEL REGOLAMENTO:




AREE PER L'ISTRUZIONE
 (asili nidi, scuole materne, elementari medie,
 superiori)



AREA PER ATTREZZATURE COLLETTIVE
 (chiese, centri religiosi, case per anziani, aree
 ospedaliere, polizia stradale e carabinieri, aree
 ricreative, aree riservate ai cani)



VERDE PUBBLICO ESISTENTE E DI
 PROGETTO (Giardino parchi pubblici e di
 quartiere)



VERDE SPORTIVO ESISTENTE E DI
 PROGETTO (impianti sportivi)

AREE B

AREE DOVE L'UTILIZZO DI PRODOTTI
 FITOSANITARI DI ORIGINE CHIMICA E'
 CONSENTITA ALL'INTERNO DI UN
 APPROCCIO INTEGRATO CON MEZZI
 ALTERNATIVI
 RIF. ART. 5 DEL REGOLAMENTO:



AREE PAVIMENTATE DELLE PIAZZE
 DESTINATE A PARCHEGGI



AREE E PISTE CICLOPEDONALI

AREE MONUMENTALI CON
 FREQUENTAZIONE SALTUARIA DELLA
 POPOLAZIONE

AREE C

AREE DOVE L'UTILIZZO DI PRODOTTI
 FITOSANITARI DI ORIGINE CHIMICA E'
 CONSENTITA ALL'INTERNO DI UN
 APPROCCIO INTEGRATO CON MEZZI
 ALTERNATIVI
 RIF. ART. 5 DEL REGOLAMENTO:



CIGLI STRADALI



AREE SPARTI TRAFFICO - AIUOLE




SPARTITRAFFICO



AREE CIMITERIALI-LIMITI-

VERDE STRADALE E SUE PERTINENZE

AREE ARCHEOLOGICHE





COMUNE DI BADIA POLESINE
 PROVINCIA DI ROVIGO
 SETTORE TECNICO

PLANIMETRIA ALLEGATA AL
 REGOLAMENTO COMUNALE
 SULL'USO DEI PRODOTTI
 FITOSANITARI NELLE AREE
 FREQUENTATE DALLA
 POPOLAZIONE O DA GRUPPI
 VULNERABILI

TAV. N. 05 FRAZIONE COLOMBANO BARCHETTA

Scala 1:2.000

planimetria allegata al regolamento approvato da C.C n.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
 Arch. Ivan Stocchi

LEGENDA

AREE A

AREE DOVE IL DISERBO CHIMICO E'
 VIETATO
 RIF. ART. 5 DEL REGOLAMENTO:

AREE PER L'ISTRUZIONE
 (asili nidi, scuole materne, elementari medie,
 superiori)

AREA PER ATTREZZATURE COLLETTIVE
 (chiese, centri religiosi, case per anziani, aree
 ospedaliere, polizia stradale e carabinieri, aree
 ricreative, aree riservate ai cani)

VERDE PUBBLICO ESISTENTE E DI
 PROGETTO (Giardino parchi pubblici e di
 quartiere)

VERDE SPORTIVO ESISTENTE E DI
 PROGETTO (impianti sportivi)

AREE B

AREE DOVE L'UTILIZZO DI PRODOTTI
 FITOSANITARI DI ORIGINE CHIMICA E'
 CONSENTITA ALL'INTERNO DI UN
 APPROCCIO INTEGRATO CON MEZZI
 ALTERNATIVI
 RIF. ART. 5 DEL REGOLAMENTO:

AREE PAVIMENTATE DELLE PIAZZE
 DESTINATE A PARCHEGGI

AREE E PISTE CICLOPEDONALI

AREE MONUMENTALI CON
 FREQUENTAZIONE SALTUARIA DELLA
 POPOLAZIONE

AREE C

AREE DOVE L'UTILIZZO DI PRODOTTI
 FITOSANITARI DI ORIGINE CHIMICA E'
 CONSENTITA ALL'INTERNO DI UN
 APPROCCIO INTEGRATO CON MEZZI
 ALTERNATIVI
 RIF. ART. 5 DEL REGOLAMENTO:

CIGLI STRADALI


AREE SPARTI TRAFFICO - AIUOLE

SPARTITRAFFICO

AREE CIMITERIALI-LIMITI-

VERDE STRADALE E SUE PERTINENZE

AREE ARCHEOLOGICHE





PLANIMETRIA ALLEGATA AL
REGOLAMENTO COMUNALE
SULL'USO DEI PRODOTTI
FITOSANITARI NELLE AREE
FREQUENTATE DALLA
POPOLAZIONE O DA GRUPPI
VULNERABILI

TAV. N. 06 FRAZIONE CROCCETTA

Scala 1:2.000

planimetria allegata al regolamento approvato da C.C. n.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
Arch. Ivan Stocchi

COMUNE DI BADIA POLESINE
PROVINCIA DI ROVIGO
SETTORE TECNICO

LEGENDA

AREE A

AREE DOVE IL DISERBO CHIMICO E'
VIETATO
RIF. ART. 5 DEL REGOLAMENTO:

-  AREA PER L'ISTRUZIONE
(asili nidi, scuole materne, elementari medie,
superiori)
-  AREA PER ATTREZZATURE COLLETTIVE
(chiese, centri religiosi, case per anziani, aree
ospedaliere, polizia stradale e carabinieri, aree
ricreative, aree riservate ai cani)
-  VERDE PUBBLICO ESISTENTE E DI
PROGETTO (Giardino parchi pubblici e di
quartiere)
-  VERDE SPORTIVO ESISTENTE E DI
PROGETTO (impianti sportivi)

AREE B

AREE DOVE L'UTILIZZO DI PRODOTTI
FITOSANITARI DI ORIGINE CHIMICA E'
CONSENTITA ALL'INTERNO DI UN
APPROCCIO INTEGRATO CON MEZZI
ALTERNATIVI
RIF. ART. 5 DEL REGOLAMENTO:



AREE PAVIMENTATE DELLE PIAZZE
DESTINATE A PARCHEGGI



AREE E PISTE CICLOPEDONALI


AREE MONUMENTALI CON
FREQUENTAZIONE SALTUARIA DELLA
POPOLAZIONE

AREE C

AREE DOVE L'UTILIZZO DI PRODOTTI
FITOSANITARI DI ORIGINE CHIMICA E'
CONSENTITA ALL'INTERNO DI UN
APPROCCIO INTEGRATO CON MEZZI
ALTERNATIVI
RIF. ART. 5 DEL REGOLAMENTO:



CIGLI STRADALI



AREE SPARTI TRAFFICO - AIUOLE



SPARTITRAFFICO



AREE CIMITERIALI-LIMITI-

VERDE STRADALE E SUE PERTINENZE

AREE ARCHEOLOGICHE

